



Per un'Università Libera, Pubblica e di Qualità!

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1) Gli studenti e le studentesse, nella comunità universitaria, sono portatori di diritti senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie.

Art. 2) Ai sensi della presente carta per studente si intende chiunque studi all'interno dell'Università Politecnica delle Marche, sia esso in sede, fuori sede o pendolare. Allo stesso modo sono considerati studenti coloro che, attraverso l'Università Politecnica delle Marche, prendono parte a programmi di studio all'estero.

Art. 3) L'Università è una comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. E' suo compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. E' altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.

Art. 4) Tutti gli studenti hanno il diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali.

Art. 5) Gli studenti hanno diritto a una didattica qualificata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del corso di studio.

Art. 6) Gli studenti hanno diritto ad accedere agli strumenti necessari per colmare eventuali lacune didattiche, inerenti al percorso di studio.

Art. 7) La biblioteca d'Ateneo deve disporre di tutti i testi relativi a tutti i Corsi di Laurea dell'Ateneo in versione aggiornata. Di tali testi deve sempre essere presente una copia per consultazione esterna, pur mantenendo sempre almeno una copia disponibile per la consultazione interna.

Art. 8) Ogni studente ha diritto a una tassazione congrua e adeguata al reddito del nucleo familiare d'appartenenza, tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno studente.

E' fatto obbligo di portare a conoscenza degli studenti gli indici e i meccanismi di calcolo delle tasse totali da versare, secondo una logica di massima trasparenza; tale informazione deve avvenire con un congruo anticipo rispetto alla scadenza di ogni singola rata.

Art. 9) Gli studenti hanno diritto a partecipare alla vita universitaria secondo i principi di democrazia, autonomia di pensiero e di libera espressione delle proprie opinioni.

Art. 10) Gli studenti hanno il diritto di associarsi od organizzarsi collettivamente e riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Università, manifestando le proprie opinioni pubblicamente.

Art. 11) Lo studente, nel rispetto delle necessità accademiche e della destinazione degli spazi universitari, deve avere la facoltà di usufruire di luoghi interni alle Facoltà dove possa svolgere attività di studio individuale e collettivo. Nell'interesse di un adeguato svolgimento della didattica, lo studente deve poter usufruire di strutture informatiche e di ricerca per acquisire informazioni utili alla vita interna all'ambito accademico ed esterna ad esso. Sempre considerando le differenti esigenze didattiche e amministrative, è dovere dell'amministrazione universitaria impegnarsi a garantire tale servizio in modo adeguato e proporzionale al numero degli utenti. L'attività dell'amministrazione universitaria deve essere volta all'adeguamento delle strutture al numero degli studenti e non viceversa.

Sede coordinamento

Facoltà di Medicina Tel. 071.2206137
Via Tronto 10
60100 Ancona

Cellulare 329.6038599
crescenzi.ludovica@gmail.com
www.gulliver.univpm.it



Per un'Università Libera, Pubblica e di Qualità!

Art. 12) Agli studenti iscritti a corsi di laurea appartenenti ad ordinamenti disattivati deve essere garantita la possibilità di portare a termine il loro percorso di studi senza limitazioni dal punto di vista didattico e dei servizi.

Art. 13) Gli studenti diversamente abili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L'Ateneo provvede a rimuovere gli ostacoli all'integrazione nella comunità universitaria anche attraverso l'istituzione di un ufficio per l'accoglienza ed il supporto necessario per venire incontro agli specifici bisogni ed esigenze.

Art. 14) L'Università deve svolgere un'azione di coinvolgimento delle istituzioni locali nella tematica dell'accoglienza e dell'integrazione degli studenti fuori sede con il territorio.

Art. 15) Gli Organi Accademici e l'Amministrazione dell'Università sono tenuti a concertare tutte le decisioni con gli organi di rappresentanza eletti dagli studenti.

TITOLO II - DIDATTICA

Art. 16) Gli studenti hanno diritto a una didattica organizzata e svolta dal titolare dell'insegnamento finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi ed ai risultati attesi. Lo stesso deve anche occuparsi di tenere l'esame relativo al proprio insegnamento.

Art. 17) Gli studenti hanno diritto di presentare piani di studio individuali e di inserire attività formative a loro scelta in base ai loro interessi all'interno degli stessi, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti didattici, con la preventiva approvazione da parte della competente struttura didattica. A tal fine, le Guide dello Studente devono essere pubblicate in maniera completa in tempo utile a garantire una corretta scelta del piano di studi da parte degli studenti.

Art. 18) Qualora la normativa vigente preveda l'adempimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, gli studenti hanno diritto di frequentare corsi di recupero organizzati dalle Facoltà di appartenenza nel caso vengano riscontrate lacune nella loro preparazione. Tali corsi devono essere tenuti in orari compatibili con l'orario di lezione e al di fuori della sessione d'esame.

Art. 19) Gli studenti hanno diritto di organizzare attività formative, culturali e seminari con l'appoggio materiale dell'Università, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20) Gli studenti hanno diritto ad attività di orientamento e tutorato. I Corsi di studio e le Facoltà provvedono a distribuire tali attività tra il personale docente, quale parte integrante dei rispettivi carichi didattici.

Art. 21) Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti dai docenti presso le strutture dell'Ateneo, in orari di ricevimento comunicati ad inizio anno, almeno un giorno di ricevimento alla settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo nell'arco dell'anno accademico e in caso di necessità a prendere appuntamento con i docenti per essere ricevuti in orari diversi. Tali orari devono essere affissi in bacheca e pubblicati sui siti internet dell'Ateneo. In caso di necessità gli studenti hanno diritto a prendere appuntamento con i docenti per essere ricevuti in orari diversi; la disponibilità per tali appuntamenti deve essere comunicata con congruo anticipo.

Art. 22) La programmazione delle attività didattiche deve essere resa pubblica almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lezioni dell'Anno Accademico.

Sede coordinamento

Facoltà di Medicina Tel. 071.2206137
Via Tronto 10
60100 Ancona

Cellulare 329.6038599
crescenzi.ludovica@gmail.com
www.gulliver.univpm.it



Per un'Università Libera, Pubblica e di Qualità!

Art. 23) Gli studenti hanno il diritto di seguire le lezioni e le esercitazioni di laboratorio senza sovrapposizione con le attività di tirocini. Le lezioni ed i tirocini devono svolgersi preferibilmente nella fascia oraria 8.00-19.00. Gli studenti hanno diritto ad una pausa pranzo di almeno un'ora. I Presidi, o i Direttori di Dipartimento ove non presenti, vigilano sul rispetto di tal norma.

Art. 24) A tutti gli studenti, anche qualora fosse previsto la suddivisione del corso in più classi, deve essere garantita la parità della didattica e l'equità di trattamento.

Art. 25) Gli studenti hanno diritto ad accedere alle strutture didattiche in condizioni materiali adeguate. E' cura di ciascun Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d'esame, delle biblioteche, degli spazi universitari e di garantire sufficienti posti a sedere nelle aule ed adeguati posti studio nelle biblioteche e nelle sale lettura. Gli Atenei possono prevedere prolungamenti degli orari dei servizi informatici o di biblioteca attraverso il ricorso a studenti, ai quali corrispondono appositi contratti e dei quali regolano le modalità di impiego e formazione.

Art. 26) Gli studenti hanno diritto ad ottenere gratuitamente i certificati relativi alla propria carriera, avendo accesso a tale servizio tramite i mezzi informatici. Le segreterie studenti devono avere una casella di posta elettronica dedicata alla corrispondenza con gli studenti.

Art. 27) L'assegnazione dei crediti formativi universitari alle singole attività formative deve essere commisurata all'effettivo carico didattico e alle ore previste per lo studio individuale. Eventuali modifiche del monte crediti dei singoli insegnamenti devono corrispondere ad adeguamenti dei contenuti di detti insegnamenti.

Art. 28) Le Facoltà devono pubblicare i manifesti degli studi dei Corsi di Laurea, in maniera tale da garantire agli studenti la possibilità di conseguire annualmente un numero di CFU adeguato all'ottenimento della borsa di studio dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio, prescindendo da eventuali attività didattica elettive previste dagli ordinamenti vigenti.

Art. 29) Gli studenti che partecipano ad attività di seminari, convegni o progetti riconosciuti affini dagli organi preposti, hanno diritto di chiederne il riconoscimento in CFU delle ore svolte secondo i rispettivi ordinamenti didattici.

Art. 30) Nel caso in cui le competenti strutture didattiche, in corso d'anno, apportino modifiche all'offerta formativa o all'erogazione dei corsi, gli studenti interessati hanno diritto di modificare il piano di studi, nella parte interessata dalla modifica, durante un qualsiasi momento dell'A.A. in corso, senza costi.

Art. 31) Lo studente che intenda partecipare a progetti di studio all'estero ha diritto, prima della scelta della destinazione, di conoscere le informazioni necessarie alla scelta, tra cui il riconoscimento dei corsi frequentati e degli esami sostenuti presso l'Università ospitante. Le graduatorie d'assegnazione dei posti messi a bando devono essere rese pubbliche con indicazione dei punteggi e dettaglio dei singoli criteri.

Art. 32) Gli studenti hanno diritto di valutare in maniera anonima, attraverso apposite schede di valutazione, i corsi frequentati. La distribuzione di tali schede avviene all'interno di ogni periodo didattico. Le schede sono esaminate dal Nucleo di Valutazione che garantisce la pubblicazione dei risultati in forma disaggregata per ciascun insegnamento, in modo che siano accessibili a tutti gli studenti.

Sede coordinamento

Facoltà di Medicina Tel. 071.2206137
Via Tronto 10

60100 Ancona

Cellulare 329.6038599
crescenzi.ludovica@gmail.com
www.gulliver.univpm.it



Per un'Università Libera, Pubblica e di Qualità!

Art. 33) Tutti hanno diritto di accedere ai dati statistici, elaborati dal centro di calcolo d'Ateneo, relativi agli esiti dei percorsi formativi, nel rispetto della normativa vigente.

art. 34) Gli studenti hanno diritto di disporre gratuitamente di tutto il materiale didattico utile attraverso mezzi informatici disposti dall'Ateneo.

TITOLO III - ESAMI E PROVA FINALE

Art. 35) Per ogni anno accademico per ciascun insegnamento ogni studente ha diritto ad un numero minimo di otto appelli e due ulteriori appelli straordinari per gli studenti che debbano ancora sostenere esami, le cui lezioni sono già state frequentate durante l'anno accademico precedente a quello in corso.

Art. 36) E' diritto degli studenti, in regola con la posizione amministrativa, poter sostenere tutti gli esami, per i quali abbiano acquisito l'attestazione di frequenza, in ogni sessione e in tutti gli appello, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del corso di studio.

Tali appelli devono essere posti ad intervalli di almeno due settimane e deve intercorrere almeno una settimana tra la pubblicazione dei risultati e il successivo appello.

Inoltre, gli appelli devono essere programmati tenendo conto anche delle varie scadenze amministrative rivolte agli studenti.

Art. 37) Allo studente deve essere garantita la possibilità di sostenere esami dello stesso anno di corso in giorni non coincidenti.

Art. 38) Gli studenti hanno diritto, prima dell'inizio del corso, ad avere tutte le informazioni relative alla prova d'esame e al materiale didattico. L'accesso a tale materiale, attraverso la biblioteca e il sito internet dell'Ateneo deve essere garantito e gratuito.

Art. 39) Le verifiche devono accertare la preparazione del candidato nella materia oggetto dell'insegnamento. La preparazione ed il sostenimento dell'esame non possono essere legati alla verifica dell'utilizzo, da parte dello studente, di uno specifico libro di testo.

Art. 40) La prova d'esame deve vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato. Il programma del corso e i relativi contenuti devono essere presenti nel materiale didattico indicato dal docente e pubblicato nella Guida dello studente.

Art. 41) Nel caso in cui lo studente non condivida la valutazione della commissione esaminatrice ha diritto di ritirarsi, senza che sia trascritto negli atti relativi alla propria carriera. L'esame in tal caso può essere annotato come "non concluso" soltanto per fini statistici, garantendo l'anonimato dello studente.

Art. 42) Gli studenti hanno diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito della prova d'esame e, in caso di prova scritta, a prendere visione del proprio elaborato e di conoscere le modalità di correzione.

Art. 43) La valutazione del profitto degli studenti non deve essere in alcun modo effettuata sul rendimento di precedenti esami. È diritto dello studente consegnare il libretto alla conclusione dell'esame per l'identificazione e, in caso di esito positivo, per la verbalizzazione dello stesso.

Sede coordinamento

Facoltà di Medicina Tel. 071.2206137

Via Tronto 10

60100 Ancona

Cellulare 329.6038599

crescenzi.ludovica@gmail.com

www.gulliver.univpm.it



Per un'Università Libera, Pubblica e di Qualità!

Art. 44) Gli studenti hanno diritto ad iscriversi all'anno di corso successivo indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti ferma restando la possibilità di iscriversi come studente ripetente.

Art. 45) Gli studenti hanno diritto di conoscere il calendario delle sessioni d'esame, non oltre il 30 ottobre di ogni anno. Le date degli appelli devono essere pubblicate almeno 60 giorni prima dell'inizio della sessione e non possono essere in nessun caso anticipate.

Art. 46) E' preciso dovere del titolare del corso garantire la propria presenza nelle date di appello da lui indicate. In caso di impossibilità a presenziare per ragioni urgenti e impreviste è suo compito assicurare la presenza di altro docente. Dell'eventuale assenza egli è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione.

Art. 47) Di fronte alla comprovata impossibilità di partecipare agli appelli di esami regolamentari per gravi ragioni, lo studente può concordare con il docente titolare altra data d'esame nell'ambito della stessa sessione.

Art. 48) L'esame deve sempre essere svolto in maniera pubblica.

Art. 49) Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.

Art. 50) La valutazione della prova finale deve riferirsi alla sua qualità scientifica intrinseca e non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studio.

Art. 51) Ogni Facoltà ha l'obbligo di istituire almeno quattro sessioni di laurea per ciascun Corso di Laurea per ciascun Anno Accademico.

TITOLO IV - TIROCINI E STAGE

Art 52) Gli studenti hanno diritto ad effettuare stage e tirocini secondo le finalità didattiche stabilite dalle strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socio economiche dello studente. Le convenzioni stipulate con le strutture di tirocinio devono attenersi alla presente carta e devono prevedere orari compatibili con le esigenze degli studi. Nel caso di tirocinio gli studenti non possono in ogni caso essere utilizzati per sostituire personale della struttura ospitante. Il Preside della Facoltà, in accordo con il responsabile della struttura, vigila sul rispetto di tale norma.

Art 53) Gli studenti hanno diritto di essere seguiti e guidati, nello svolgimento delle mansioni e delle attività formative presso le strutture ospitanti il tirocinio o lo stage, da un tutore individuato tra i docenti universitari indicato dalle competenti strutture didattiche e da un tutore individuato dalla struttura ospitante.

Art 54) Gli studenti nelle strutture di tirocinio ospitanti, siano esse pubbliche o private, hanno diritto a:

- a. copertura assicurativa per infortuni e verso terzi;
- b. svolgere il tirocinio nei giorni feriali, all'interno del periodo didattico Settembre-Luglio;
- c. svolgere le attività di tirocinio in orari diversi da quelli destinati alla didattica frontale;
- d. svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico

Sede coordinamento

Facoltà di Medicina Tel. 071.2206137
Via Tronto 10
60100 Ancona

Cellulare 329.6038599
crescenzi.ludovica@gmail.com
www.gulliver.univpm.it



Per un'Università Libera, Pubblica e di Qualità!

del corso;

e. Lo studente può richiedere di svolgere non più di 5 ore di tirocinio al giorno. Il raggiungimento dei luoghi di tirocinio obbligatori fuori dalla sede dell'Ateneo deve essere garantito dall'Università.

4. Gli studenti hanno diritto ad una sospensione dai turni di tirocinio di almeno 5 giorni feriali prima dell'appello d'esame. Il controllo del regolare svolgimento delle attività di tirocinio è affidato alla commissione paritetica della Facoltà interessata.

5. Gli studenti hanno diritto di valutare le strutture e le attività di tirocinio attraverso questionari anonimi distribuiti obbligatoriamente dalle Facoltà a ciascuno studente al termine del proprio tirocinio. I risultati dei questionari anonimi riferiti anche alla struttura ospitante, esaminati dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sono resi pubblici presso le strutture dell'Ateneo.

6. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione del tirocinio, ove previsto, basata esclusivamente sugli obiettivi raggiunti. Qualora siano previsti obiettivi relativi a periodi di tempo definiti, gli stessi sono certificati dai docenti o dai responsabili delle strutture di tirocinio al termine di ogni periodo prestabilito.

Art 55) Qualora una particolare tipologia di tirocinio non renda possibile il rispetto delle norme prescritte in materia di giorni e di orari di svolgimento, può essere stipulata una convenzione apposita. La stipula, l'approvazione e l'attivazione di una convenzione che deroghi dalle norme prescritte dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del Consiglio Studentesco o di una sua apposita commissione. In questi casi lo schema di convenzione deve riportare esplicitamente le ragioni che giustificano la introdotta deroga.

TITOLO V - CONDIZIONE PARTICOLARI DI ISCRIZIONE (STUDENTI A TEMPO PARZIALE)

Art. 56) Lo studente a tempo parziale è colui che decidere di conseguire un titolo accademico in un periodo di durata superiore a quella normale prevista dagli ordinamenti, sulla base di considerazioni strettamente personali. Lo studente ha quindi la possibilità di conseguire nell'arco di 2 anni il numero di crediti che l'ordinamento prevede in un anno di iscrizione.

Art. 57) La modalità di iscrizione a tempo parziale, permette allo studente di conseguire il 50% degli insegnamenti previsti nel piano di studi per un anno di iscrizione pagando il 50% dell'importo relativo alla propria fascia di appartenenza.

Art. 58) Lo studente lavoratore è colui che svolge attività lavorativa a qualunque titolo e dimostra tale condizione, documentandola adeguatamente al momento dell'iscrizione.

Art. 59) Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con il docente un orario di ricevimento e la data di svolgimento dell'esame, che tengano conto delle esigenze di entrambi.

Art. 60) Gli studenti-lavoratori hanno diritto di vedersi riconosciute le attività lavorative svolte come attività di tirocinio, purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Laurea di appartenenza, previo parere della struttura didattica competente.

Art. 61) Nessuna distinzione né riguardo al programma né alla modalità d'esame può essere operata fra studenti a tempo parziale, studenti lavoratori e studenti tempo pieno.

Sede coordinamento

Facoltà di Medicina Tel. 071.2206137
Via Tronto 10
60100 Ancona

Cellulare 329.6038599
crescenzi.ludovica@gmail.com
www.gulliver.univpm.it



TITOLO VI - STUDENTI STRANIERI

Art. 62) Gli studenti stranieri hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria all'interno delle Facoltà. L'Ateneo ne garantisce l'integrazione nella comunità universitaria, nel rispetto delle diversità religiose e culturali dello studente.

Art. 63) Gli studenti stranieri hanno diritto a migliorare il loro livello di conoscenza della lingua italiana; a tal fine l'Università gratuitamente organizza appositi corsi anche per gli studenti che partecipano a programmi di studio all'estero.

Art. 64) All'interno delle strutture dell'Università deve essere prevista la presenza di uno sportello dedicato all'accoglienza degli studenti stranieri, presso il quale sia possibile anche il rinnovo del permesso di soggiorno.

TITOLO VII - RAPPRESENTANZA

Art. 65) Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell'Ateneo, secondo le norme di legge dello Statuto.

Art. 66) Tramite la rappresentanza studentesca gli studenti partecipano alle decisioni riguardanti l'organizzazione della didattica e alla valutazione del sistema formativo.

Art. 67) I rappresentanti eletti dagli studenti hanno diritto di partecipare ai lavori dei Consigli o Commissioni in cui sono stati eletti o nominati. In caso di concomitanza con lezioni o attività di tirocinio con frequenza obbligatoria, l'assenza viene giustificata e non rientra nel computo delle assenze dello studente, purché il rappresentante partecipi ai suddetti consessi. In caso di concomitanza con esami il rappresentante può concordare con il presidente della commissione esaminatrice il rinvio dell'appello, purché partecipi al consesso di appartenenza.

Art. 68) Ai rappresentanti degli studenti sono riservati degli spazi all'interno delle strutture dell'Università.

Art. 69) La rappresentanza studentesca ha diritto all'accesso gratuito agli atti relativi alle proprie funzioni, ferma restando la normativa vigente.

Art. 70) I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad essere informati preventivamente sui contenuti, sugli orari e sulla sede dei consessi in cui sono stati eletti.

Art. 71) Ciascuno studente ha diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno dell'Università, purché in regola con l'iscrizione ed il pagamento delle tasse universitarie e quanto previsto dalla normativa vigente.

Sede coordinamento

Facoltà di Medicina Tel. 071.2206137
Via Tronto 10
60100 Ancona

Cellulare 329.6038599
crescenzi.ludovica@gmail.com
www.gulliver.univpm.it